

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei conducenti di veicoli e dei veicoli alla circolazione stradale, la formazione e il perfezionamento dei conducenti, le esigenze poste agli esperti della circolazione nonché il sistema dei controlli.

Art. 6 cpv. 3^{bis} terzo periodo

^{3bis} ... L'insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria C.

Art. 8 cpv. 2^{bis} terzo periodo

^{3bis} ... L'insegnamento pratico della guida per il raggiungimento degli obiettivi minimi deve essere impartito da un maestro conducente della categoria C che è titolare di una licenza di condurre della categoria D.

Art. 9 cpv. 2 lett. b

² Vengono verificate le seguenti funzioni:

- b. per una domanda di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre delle categorie C e D, delle sottocategorie C1 e D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone anche lo strabismo e la pupillomotricità.

Art. 11a cpv. 1 lett. c

¹ È necessaria una visita da parte di un medico di fiducia o di un istituto incaricato degli esami speciali designato dall'autorità cantonale per i candidati:

c. abrogato.

Art. 15 cpv. 2 lett. b

² La licenza per allievo conducente della categoria A è limitata ai motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 25 kW e un rapporto della potenza del motore e del peso a vuoto non superiore a 0,16 kW/kg. Ciò non vale per:

- b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;

Art. 19 cpv. 1

¹ Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un titolare di una licenza di maestro conducente della categoria A.

Art. 24 cpv. 4 lett. b

⁴ Le limitazioni della potenza di cui al capoverso 3 non si applicano a:

- b. gli apprendisti meccanici di motoveicoli che sono stati formati da un maestro conducente della categoria A;

Art. 27 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3

¹ Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di un medico di fiducia:

- a. i seguenti conducenti di veicoli fino al 50° anno d'età, ogni cinque anni, successivamente ogni tre anni:
2. i titolari del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25;
 3. *abrogato.*

Art. 27e lett. e:

ha ottenuto un permesso dell'USTRA se intende impiegare simulatori di guida; tale permesso è rilasciato se il richiedente prova che i simulatori di guida sono idonei ad insegnare la materia dei corsi di formazione complementare e a raggiungere gli obiettivi prefissati;

Art. 47 - 64

abrogati.

Art. 64d

³ Il candidato che non ha superato l'esame di moderatore può ripetere in un successivo esame le materie che non ha passato. Se fallisce anche il secondo tentativo, non ha più diritto di ripetere e deve superare una seconda volta il modulo principale. Successivamente, il candidato è ammesso ad un terzo ed ultimo esame.

Art. 88a Veicoli speciali per gli esami

¹ Se l'esame pratico di conducente è sostenuto con un veicolo che non soddisfa i requisiti dell'allegato 12 numero V, l'autorizzazione a condurre è opportunamente limitata.

² L'esame pratico di conducente della sottocategoria A1 sostenuto con un motoveicolo la cui velocità è limitata a 45 km/h dà diritto a condurre soltanto motoveicoli corrispondenti.

³ Le restrizioni devono essere iscritte nella licenza di condurre (art. 24d).

Art. 89, 148 e art. 150 cpv. 5 lett. f nonché gli allegati 5 e 6

abrogati.

II

Gli allegati 1 - 3 sono modificati conformemente all'annesso.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

giorno mese 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1:

Esigenze mediche

Parentesi sotto il titolo

(art. 7)

2° gruppo lett. d

d. abrogato

3° gruppo lett. d

d. abrogato.

Allegato 2

Certificato medico

Parentesi sotto il titolo

(art. 7)

In tutto il testo:

Eliminare i termini "maestro conducente per l'insegnamento teorico" e "maestro conducente".

Allegato 3

Rapporto medico

Parentesi sotto il titolo

(art. 7)

In tutto il testo:

Eliminare i termini "maestro conducente per l'insegnamento teorico" e "maestro conducente".

N. 21

21 abrogato

N. 22

abrogato.